

**DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE
ASUR**

N. 794/ASURDG DEL 21/10/2013

Oggetto: Appalto delle opere edili per la manutenzione degli immobili dell'ASUR – Area Vasta 2 – Ancona – Esercizio opzione di rinnovo contrattuale.

**IL DIRETTORE GENERALE
ASUR**

.....

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto;

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Sanitario e del Direttore amministrativo, ciascuno per quanto di rispettiva competenza;

- DETERMINA -

1. di procedere, per le motivazioni, sulla base dei presupposti di legittimità e di merito e secondo le circostanze esplicitate nel documento istruttorio, che si intende integralmente trascritto ed approvato, ad esercitare l'opzione di rinnovo contrattuale nei confronti del Consorzio Stabile C.S.I di Ancona a suo tempo aggiudicatario (determina 549/ASURDG/2012), per il periodo 03/09/2013 – 02/09/2014, per l'appalto relativo all'esecuzione di opere edili per la manutenzione negli immobili dell'Area Vasta 2 – sede di Ancona;
2. di stabilire che gli oneri di spesa derivanti dall'adozione della presente determina, quantificati, per l'importo complessivo annuale di € 451.360,00 (comprensiva delle somme a disposizione dell'Amministrazione, che potranno essere riutilizzate nell'ambito dello stessi interventi di manutenzione, nel rispetto della vigente normativa), sarà a carico dei fondi correnti del bilancio economico aziendale anni 2013 e 2014 – sezionale Area Vasta 2 – Ancona, come di seguito stimato:

| CONTO ECONOMICO | PERIODO 03/09/2013 – 31/12/2013 | PERIODO 01/01/2014 – 02/09/2014 |
|--|------------------------------------|------------------------------------|
| 0102020204 “Fabbricati indisponibili” e 0102020201 | € 109.120,00 IVA compresa | € 218.240,00 IVA compresa |

| | | |
|--|--------------------------|--------------------------|
| <i>“Fabbricati disponibili”</i> | | |
| 0510010101 <i>“Manutenzione e riparazione immobili, impianti e loro pertinenze”</i> | € 41.333,33 IVA compresa | € 82.666,67 IVA compresa |

3. di dare atto che il rinnovo del rapporto contrattuale in essere viene adottato alle medesime condizioni tecniche-economiche di cui al citato provvedimento di aggiudicazione 549/ASURDG del 10/07/2012, ovvero a condizione economiche ottimali, nel senso esplicitato nel documento istruttorio;
4. di designare ai sensi dell’art. 10 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., l’Ing. Luca Gusella quale Responsabile Unico del Procedimento;
5. di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale, ai sensi dell’art. 4 della Legge 412/91 e dell’art. 28 della L. R. 26/96 e s.m.i.;
6. di trasmettere il presente provvedimento, rispettivamente:
 - al Collegio sindacale a norma dell’art. 17 della L. R. 26/96 e s.m.i.;
 - al Responsabile Unico del Procedimento, per ogni ulteriore adempimento di competenza;
7. di dare atto, altresì, ai fini della repertoriazione nel Sistema Attiweb Salute, che la presente determina rientra nei casi “Aggiudicazione definitiva lavori”;
8. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 28, comma 6, della L. R. 26/1996, al fine di proseguire celermente con le successive fasi del procedimento.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott. Alberto Carelli)

IL DIRETTORE SANITARIO F.F.
(Dott. Gorgio Caraffa)

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Piero Ciccarelli)

La presente determina consta di n. 8 pagine.

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

AREA VASTA 2 - UNITA' OPERATIVA ATTIVITA' TECNICHE E PATRIMONIO - ANCONA

NORMATIVE DI RIFERIMENTO:

Legge Regionale del 20 giugno 2003 n. 13 avente ad oggetto *“Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale”*

Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e successive modificazioni ed integrazioni avente ad oggetto *“Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”*

D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 *“Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”.*

Premesso che:

- con determina n. 549/ASURDG del 10/07/2012, stanti i presupposti di legittimità e di merito in essa esplicitati, è stato aggiudicato al Consorzio Stabile C.S.I. di Ancona, l'appalto delle opere edili per la manutenzione degli immobili dell'ASUR – Area Vasta 2 – Ancona, per un valore complessivo stimato, pari a € 447.720,00 IVA compresa (IVA al 21% pari a € 76.440,00);
- il contratto di appalto per la durata di mesi 12 (dodici) stipulato in data 10/10/2012, a decorrere dal 03/09/2012 fino al 02/09/2013, con previsione all'art. 10 della facoltà per l'ASUR di richiedere, alla scadenza contrattuale, il rinnovo per un ulteriore periodo di anni uno (1), alle medesime condizioni del contratto principale;
- il bando integrale di gara e il capitolato speciale di appalto a suo tempo approvati con determina di indizione della gara stessa n. 820/ASURDG del 13/09/2011, prevedevano espressamente la facoltà di esercizio da parte della stazione appaltante della opzione di rinnovo contrattuale per una sola e successiva annualità, rispetto alla scadenza naturale del rapporto contrattuale principale;
- il rinnovo era stato previsto ab origine dal bando e dall'articolo n. 2 del capitolato speciale, che così disponeva *“ L'appalto ha durata annuale, con decorrenza stabilita nel contratto di appalto. Alla scadenza del contratto, l'ASUR a proprio insindacabile giudizio può richiedere all'Appaltatore, che pertanto a tal fine risulta obbligato, la prosecuzione del contratto per un ulteriore periodo di anni uno, alle medesime condizioni del contratto principale (rinnovo programmato).”*
- la clausola conosciuta ed accettata da tutti i partecipanti alla gara, ha formato oggetto dell'insieme delle regole sulle quali si era svolto il confronto concorrenziale (procedura aperta) tra le imprese, nel rispetto dei principi di trasparenza e concorrenza, sicché tutti i partecipanti hanno potuto formulare le proprie offerte tenendo conto della possibilità del prolungamento della durata del contratto.

In relazione alla scadenza del rapporto contrattuale (03/09/2013) di cui alla citata determina n. 549/ASURDG/2012, costituisce oggetto del presente documento istruttorio, secondo le circostanze esplicitate in premessa, la proposta di procedere all'esercizio della citata opzione di rinnovo contrattuale per ulteriore periodo di anni uno, dal 03/09/2013 al 02/09/2014, allo scopo di assicurare la continuità all'esecuzione di opere edili per la manutenzione degli immobili dell'Area Vasta 2 – sede di Ancona.

Il tema del rinnovo dei contratti d'appalto è, in questi ultimi periodi, oggetto di molteplici ed apprezzabili riflessioni, emerse essenzialmente, a seguito della pronuncia resa dal Consiglio di Stato Sez. III, con sentenza 5 luglio 2013, n. 3580, ad avviso del quale né l'art. 23 della legge 18 aprile 2005, n. 62 (legge comunitaria 2004), né l'art. 57 del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, né i principi comunitari consolidati in materia contrattuale, impedirebbe il rinnovo espresso dei contratti, allorché la facoltà di rinnovo, alle medesime condizioni e per un tempo predeterminato e limitato, sia ab origine prevista negli atti di gara e venga esercitata in modo espresso e con adeguata motivazione.

Secondo la recente pronuncia del Consiglio di Stato, infatti, un argomento positivo a favore dell'ammissibilità del rinnovo contrattuale, se espressamente previsto dalla lex di gara, sarebbe desumibile dall'art. 29 del Codice dei Contratti, che a proposito del calcolo del valore stimato degli appalti e dei servizi pubblici prescrive che si tenga conto di qualsiasi forma di opzione o rinnovo del contratto.

E' evidente che i divieti di cui alle norme richiamate sono ispirati alla finalità di scongiurare affidamenti reiterati allo stesso soggetto in elusione al principio di concorrenza, che di ogni altro garantisce la scelta del migliore contraente, sia sotto il profilo della qualificazione tecnica dell'operatore, che della convenienza economica del contratto, tuttavia, allorché la possibilità della proroga contrattuale sia resa nota ai concorrenti sin dall'inizio delle operazioni di gara, cosicché ognuno possa formulare le proprie offerte in considerazione della durata eventuale del contratto, nessuna lesione dell'interesse pubblico alla scelta del miglior contraente e possibile riscontrare, né alcuna lesione dell'interesse generale alla libera concorrenza, essendo la fattispecie del tutto analoga, dal punto di vista della tutela della concorrenza, a quella nella quale si troverebbero le parti contraenti nell'ipotesi in cui l'azienda avesse operato, ab inizio, una scelta "secca" per la più lunga durata del contratto (due anni, anziché uno più uno).

E' chiaro che la soluzione di operare un frazionamento della durata del contratto (con riserva espressa di optare per il suo prolungamento eventuale, nei termini anzidetti) meglio risponde all'interesse pubblico, poiché consente di rivalutare la convenienza del rapporto dopo un primo periodo di attività, alla scadenza contrattuale, sulla base dei risultati ottenuti, senza un vincolo di lungo periodo, ed eventualmente, se ritenuta non conveniente la prosecuzione del rapporto, lascia libera l'Amministrazione di reperire sul mercato condizioni migliori.

L'inserimento della clausola di rinnovo quindi consente all'Amministrazione di rivalutare la convenienza del rapporto in essere alla scadenza e di confermarne il medesimo contraente del quale è già comprovata l'idoneità tecnica e la capacità economica.

Neppure ne deriva alcuna lesione alle regole di trasparenza, concorrenza, parità di trattamento (principi tutelati dalla normativa di evidenza pubblica a livello comunitario e di legislazione nazionale), essendo stata pubblicata in sede di gara la facoltà dell'Amministrazione di rinnovo del contratto insieme alle altre regole del capitolato speciale.

Anche la giurisprudenza più recente si è pronunciata nel senso della legittimità delle proroghe dei contratti affidati con gara, se già previste ab origine, e comunque a determinate condizioni.

Viceversa, una volta che il contratto scada e si procede ad una proroga senza che essa sia stata prevista ab origine, o oltre i limiti temporali consentiti, la proroga è da equiparare ad affidamento senza gara "(Consiglio di Stato, VI, 16 febbraio 2010, n. 850; Sez. V, 27 aprile 2012, n. 2459; Sez. VI 16/03/2009, n. 1555)."

Premesso quanto sopra, si evidenzia che l'ASUR può trarre esclusivamente vantaggi dal mantenimento del contratto in corso, in quanto il Consorzio Stabile C.S.I. – con sede in Ancona, incaricandosi di lavori di manutenzione che già svolge e quindi conosce a pieno la realtà delle strutture esistenti sul territorio dell'Area Vasta 2 – sede di Ancona, potrà garantire l'immediata continuità dei lavori da effettuarsi e la convenienza in termini di efficacia, efficienza ed economicità;

Verificata la presenza dei requisiti necessari ai fini della opzione di rinnovo del contratto in essere con il Consorzio citato come di seguito espresso:

- riguardo la sussistenza delle ragioni di convenienza, il Consorzio Stabile C.S.I. si è impegnato con nota pervenuta al prot. n. 19855/ASUR del 20/09/2013 a rinnovare il contratto alle medesime condizioni tecniche ed economiche in essere, si impegna quindi a mantenere lo sconto percentuale offerto in sede di aggiudicazione da applicarsi all'elenco prezzi (2011) posto a base di gara - Prezziario ufficiale della Regione Marche aggiornato con Deliberazione n. 983 dell'11/07/2011, e pubblicato sul Supplemento n. 5 al B.UR. n. 65 del 29 luglio 2011, nonostante sia vigente il nuovo prezziario ufficiale (2013) in materia di lavori pubblici, approvato con deliberazione della Giunta Regione Marche n. 990 del 09/07/2013, pubblicato sul supplemento n. 6 al BUR n. 59 del 25/07/2013;
- riguardo alla sussistenza di interesse pubblico, si rileva che nel corso dell'anno trascorso non vi è stato alcun disservizio, né alcun problema sotto il profilo dei lavori effettuati, il Consorzio affidatario ha sempre garantito e dimostrato impegno, diligenza e regolarità e pieno rispetto delle norme contrattuali (non risultano note o ordini di servizio da parte dei direttori dei lavori), dando tutte quelle garanzie che si rendono indispensabili nell'espletamento di lavori effettuati su ambienti particolari quali ospedali e strutture sanitarie;

Nella determina di aggiudicazione n. 549/ASURDG/2012, veniva calcolata l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto pari al 21% (€ 76.440,00), dal 01/10/2013, è rideterminata nella misura del 22% (€ 80.080,00) per effetto dell'articolo 40, comma 1-ter, decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, pertanto, l'importo complessivo del rinnovo in argomento passa da € 447.720,00 ad € 451.360,00 per una differenza di € 3.640,00 dovuta al ricalcolo nuova aliquota IVA;

La spesa derivante dal presente atto è pari a € 451.360,00 (IVA al 22% pari a € 80.080,00), comprensiva delle somme a disposizione dell'Amministrazione, che potranno essere riutilizzate nell'ambito dello stesso contratto (interventi) nel rispetto della vigente normativa. La complessiva spesa sarà finanziata con i fondi correnti dei bilanci economici aziendali degli anni 2013/2014 come segue:

€ 327.360,00 IVA compresa – con imputazione al Corto 0102020204 “*Fabbricati indisponibili*” - 01020202201 “*Fabbricati disponibili*”

€ 124.000,00 + IVA – con imputazione al Conto 0510010101 “*Manutenzione e riparazione immobili, impianti e loro pertinenze*”

Tutto ciò premesso, richiamato il percorso istruttorio sopra descritto e le relative circostanze in esso esplicitate che costituiscono presupposto della presente proposta di determina, sottoscritta dal Responsabile proponente in qualità di Responsabile Unico del Procedimento, e tenuto conto, salvo diverso orientamento aziendale, della ritenuta opportunità tecnico-economica di procedere alla prosecuzione del rapporto contrattuale in essere per la esecuzione dei lavori in argomento oltre il suo termine di scadenza principale, si propone alla Direzione Generale la adozione del presente schema di determina:

- di procedere, per le motivazioni, sulla base dei presupposti di legittimità e di merito e secondo le circostanze esplicitate nel documento istruttorio, che si intende integralmente trascritto ed approvato, ad esercitare l'opzione di rinnovo contrattuale nei confronti del Consorzio Stabile C.S.I di Ancona a suo tempo aggiudicatario (determina 549/ASURDG/2012), per il periodo 03/09/2013 – 02/09/2014, per l'appalto relativo all'esecuzione di opere edili per la manutenzione negli immobili dell'Area Vasta 2 – sede di Ancona;
- di stabilire che gli oneri di spesa derivanti dall'adozione della presente determina, quantificati, per l'importo complessivo annuale di € 447.720,00, (comprensiva delle somme a disposizione dell'Amministrazione, che potranno essere riutilizzate nell'ambito dello stessi interventi di manutenzione, nel rispetto della vigente normativa), sarà a carico dei fondi correnti del bilancio economico aziendale anni 2013 e 2014 – sezionale Area Vasta 2 – Ancona, come di seguito stimato:

| CONTO ECONOMICO | PERIODO 03/09/2013 – 31/12/2013 | PERIODO 01/01/2014 – 02/09/2014 |
|---|--|--|
| 0102020204 “ <i>Fabbricati indisponibili</i> ” e 0102020201 “ <i>Fabbricati disponibili</i> ” | € 109.120,00 IVA compresa | € 218.240,00 IVA compresa |
| 0510010101 “ <i>Manutenzione e riparazione immobili, impianti e loro pertinenze</i> ” | € 41.333,330 IVA compresa | € 82.666,67 IVA compresa |

- di dare atto che il rinnovo del rapporto contrattuale in essere viene adottato alle medesime condizioni tecniche-economiche di cui al citato provvedimento di aggiudicazione 549/ASURDG del 10/07/2012, ovvero a condizione economiche ottimali, nel senso esplicitato nel documento

istruttorio;

4. di designare ai sensi dell'art. 10 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., l'Ing. Luca Gusella quale Responsabile Unico del Procedimento;
5. di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale, ai sensi dell'art. 4 della Legge 412/91 e dell'art. 28 della L. R. 26/96 e s.m.i.;
6. di trasmettere il presente provvedimento, rispettivamente:
 - al Collegio sindacale a norma dell'art. 17 della L. R. 26/96 e s.m.i.;
 - al Responsabile Unico del Procedimento, per ogni ulteriore adempimento di competenza;
6. di dare atto, altresì, ai fini della repertoriazione nel Sistema Attiweb Salute, che la presente determina rientra nei casi "Aggiudicazione definitiva lavori";
7. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 28, comma 6, della L. R. 26/1996, al fine di proseguire celermente con le successive fasi del procedimento.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Ing. Luca Gusella)

I DIRIGENTI DELLA U. O. PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO DI GESTIONE E U. O. GESTIONE RISORSE ECONOMICO FINANZIARIE

Le sottoscritte, attestano che il costo scaturente dall'adozione del presente atto è previsto per € 150.453,33 IVA compresa nella programmazione AV2 sede di Ancona 2013 determina 275/ASURDG2013, per l'erogazione dell'attività in argomento. Per l'anno 2014 € 300.906,67 IVA compresa l'importo sarà inserito nella programmazione annuale AV2 sede di Ancona.

Il Dirigente U. O.
Programmazione e Controllo di Gestione
(Dott.ssa M. Letizia Paris)

Il Dirigente U. O.
Gestione Risorse Economico-Finanziarie
(Dott.ssa Antonella Casaccia)

U.O. ATTIVITA' TECNICHE E PATRIMONIO – AREA VASTA 2 – SEDE DI ANCONA

Il sottoscritto attesta la legittimità e regolarità tecnica del presente atto e ne propone l'adozione al Direttore Generale.

IL DIRIGENTE UNITA' OPERATIVA
ATTIVITA' TECNICHE E PATRIMONIO
(Ing. Maurizio Bevilacqua)

- ALLEGATI -

NESSUN ALLEGATO.